

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Consulente
Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di "Diritto Privato"
Università Parma

Bologna, li 10/06/2010

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

CIRCOLARE 14/A

OGGETTO: Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di co.co.co. instaurate da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche.

In risposta ad un formale interpello proposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ritorna a parlare di collaborazioni coordinate e continuative instaurate, ai sensi dell'art.90 della L.289/2002, nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il Ministero, innanzitutto ribadisce una questione su cui ormai si era creata una comunione di pensiero è cioè che per **i compensi di cui all'art.67, comma 1, lett m), tra cui quelli per le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionali disciplinate all'art.90 comma 3 della L.289/2002, non sussiste l'obbligo di contribuzione previdenziale e quindi di iscrizione all'ENPALS.** In proposito si era più volte espresso lo stesso ente di previdenza ma è importante rilevare che la conferma è ora ufficialmente ribadita da fonte ministeriale. Aggiunge anche che in conformità a quanto recita l'incipit del citato art. 67, non rientrano in tale categoria quei rapporti configurabili come rapporto di lavoro subordinato o di esercizio di arte o professione.

Chiarito ciò poi il Ministero afferma che **"le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'art.90 della L.289/2002 sono tenute all'obbligo della preventiva"**

comunicazione dell'attivazione del rapporto al competente Centro per l'impiego".

In proposito è bene sottolineare che, nonostante l'interpello non sia esplicito a riguardo, tra le tipologie di rapporti inserite nell'articolo 67, comma 1, lett m) TUIR, **solo per le collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo gestionali sussiste l'obbligo di comunicazione**, in quanto le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non sono riconducibili ad alcuna fattispecie di "rapporto di lavoro" in senso stretto e per questo non rientrano nella previsione dell'obbligo introdotto con la legge Finanziaria 2007.

L'interpello rammenta come le collaborazioni disciplinate dall'art.90 siano state escluse dall'ambito di applicazione della "legge Biagi" in quanto, in considerazione della qualità delle parti o per motivi oggettivi afferenti l'attività esercitata, non sono state considerate esposte a fenomeni di abuso della fattispecie contrattuale classica della collaborazione coordinata e continuativa ma, **in ossequio alla necessità di monitorare costantemente il mercato del lavoro, la loro attivazione deve comunque essere comunicata al Centro per l'impiego.**

Si raccomanda pertanto alle associazioni e società sportive dilettantistiche, nel caso di instaurazione di rapporti di **collaborazione coordinata continuativa di carattere amministrativo gestionale di cui al comma 3, dell'art.90 della L.289/2002, di provvedere tempestivamente alla preventiva comunicazione** al Centro per l'impiego territorialmente competente e conseguentemente **all'iscrizione degli stessi sul Libro Unico del Lavoro.**

In materia previdenziale, la circolare ribadisce, qualora ne ricorrano i presupposti, **l'obbligo di iscrizione all'ENPALS dei tecnici**, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, per **i compensi percepiti da organismi sportivi dilettantistici**, secondo quanto disposto dal D.M.15 marzo 2005,


Riguardo alle **prestazioni che pubblici dipendenti svolgono gratuitamente presso le associazioni sportive dilettantistiche**, in quanto espressamente disciplinate dal comma 23 dell'art.90, si ritiene che queste non debbano rientrare nell'ambito di applicazione della legge sul volontariato e pertanto, **i rimborsi percepiti dovranno essere debitamente riportati nel Libro Unico del Lavoro** tenuto dall'associazione.

L'ultimo chiarimento interviene in merito **all'individuazione del CCNL di categoria applicabile in caso di assunzione di dipendenti da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche**. Il Ministero, nel sottolineare

comunque la naturale congruità dell'applicazione nel caso di specie del CCNL di categoria Impianti sportivi e Palestre, ribadisce la **libertà di fare riferimento alla concreta volontà delle parti desumibile dal singolo contratto ovvero all'applicazione continuata e non contestata di un certo CCNL***.

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Guido Martinelli



* Ciò in quanto un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene non più applicabile l'art. 2070, comma 1, c.c. che permetteva di determinare il CCNL in base alla "*attività effettivamente esercitata dall'imprenditore*" (v. sent. Cass. Civ. Sez. lav. del 09.05.2003, n. 7157; sent. Cass. Civ. Sez. lav. del 05.05.2004, n. 8565; sent. Cass. Civ. Sez. lav. del 13.05.2009, n. 16340)